

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Contratti di filiera: pubblicato il V bando. Domande dal 23 maggio
- Coltivazione delle superfici a riposo: circolare di Agea sulle deroghe all'inverdimento decise dalla commissione UE per il 2022
- Riconversione vigneti: aperto il nuovo bando per l'annualità 2022/2023
- Vino: nasce la certificazione di sostenibilità della filiera vitivinicola
- Agricoltura Biologica: deroga rotazioni
- Registro telematico dei cereali al via con il decreto di attuazione

- Campagna assicurativa: approvato il Piano di gestione dei rischi 2022

AMBIENTE

- Parco Agrisolare - Fotovoltaico sui tetti con i fondi del PNRR

FISCALE

- DL Ucraina: le misure per l'agricoltura
- Florovivaismo, chiarimento sulla rivendita di piante acquistate da terzi
- Allevamenti avicunicoli e suinicoli: proroga dei versamenti delle imposte nelle aree soggette a restrizioni sanitarie
- Obbligo del POS anticipato al 30 giugno: sanzioni a chi rifiuta i pagamenti digitali

Contratti di filiera: pubblicato il V bando. Domande dal 23 maggio

È stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare, come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali dello scorso dicembre. La misura è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR ed ha una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni. Dal 23 maggio potranno essere presentati i progetti.

Il ministero dell'Agricoltura, che gestisce il bando, si è dato l'obiettivo di cofinanziare intorno ai 45 progetti di filiera a carattere interregionale, il cui valore degli investimenti non potrà essere compreso tra i 4 e i 50 milioni di euro. I fondi a disposizione per nuovi progetti non saranno 1,2 miliardi ma 850 milioni di euro: 350 milioni, infatti, sono già destinati all'esaurimento dei progetti della graduatoria del quarto bando, chiuso il 30 settembre scorso, la cui presentazione risale a quattro anni fa. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, subordinate alla concessione di un finanziamento bancario.

I beneficiari del finanziamento saranno le imprese dedite alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Per beneficiare dell'agevolazione le imprese dovranno aver sottoscritto un accordo di filiera, in ambito territoriale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale.

Sono ammessi i seguenti investimenti: investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre; progetti di ricerca e sviluppo



nel settore agricolo; partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione.

Con successi avvisi verranno destinate le ulteriori risorse ai distretti del cibo, al settore ittico e a quello forestale.

Qui il link per scaricare il bando:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066>

Coltivazione delle superfici a riposo. Circolare di Agea sulle deroghe all'inverdimento decise dalla commissione UE per il 2022

Con propria circolare Agea ha illustrato la misura relativa al pagamento dell'inverdimento (diversificazione ed aree d'interesse ecologico) per le superfici a riposo che si intendono utilizzare per il pascolo, la fienagione e la coltivazione, compreso l'uso dei fitosanitari, come previsto dalla decisione della Commissione UE n. 2022/484 del 23 marzo 2022 e dal decreto del Mipaaf dell'8 aprile 2022 n. 163483.



Come chiarito dai Servizi della Commissione UE a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Agea ricorda che ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale (obbligo di due o tre coltivazioni) anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico (obbligo del 5% dei seminativi) anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

2 Agea precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo e ciò sarà evidenziato nella domanda Pac 2022.

L'Agenzia ricorda inoltre che i terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).

Analogamente, l'azienda che dichiara di lasciare a riposo l'85% delle superfici può decidere di coltivare mais su tutta la suddetta superficie in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione.

Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per quanto concerne le misure di sviluppo rurale, le superfici oggetto di deroga possono essere dichiarate per percepire contributi purché l'attività ivi eseguita sia compatibile con gli obblighi e le condizioni di ammissibilità previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per la specifica misura.

Infatti, l'applicazione della deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, al contrario, per quanto attiene agli impegni FEASR, le colture applicate sui terreni in deroga determinano l'inammissibilità delle relative superfici agli impegni di gestione dello Sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e sulla gestione dei terreni lasciati a riposo.

Infine, i Servizi della Commissione, hanno chiarito che sono esclusi dall'applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare).

Riconversione vigneti: aperto fino al 31 maggio 2022 il nuovo bando

La Giunta Regionale con deliberazione n. 281 del 22/03/2022 ha stabilito i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'annualità 2022/2023. Anche per questo bando possono essere utilizzate unicamente autorizzazioni già in possesso del beneficiario, quindi detenute nello Schedario viticolo veneto, alla data di approvazione della delibera regionale di apertura o ottenute a seguito di presentazione di domanda/comunicazione di avvenuto estirpo o reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale.

Le scadenze fissate sono le seguenti:

- 31 maggio 2022 per la presentazione delle domande di aiuto;

- 15 gennaio 2023 per la presentazione delle domande di pagamento anticipato;

Per quanto riguarda la presentazione della domanda di saldo, a seguito della norma transitoria prevista dal comma 7 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2117 del 02/12/2021, ci sono due possibilità:

1. terminare i lavori e presentare la domanda entro il 15 ottobre 2023, per i beneficiari che non intendano avvalersi della norma transitoria.
2. oppure, per i beneficiari che intendono avvalersi della norma transitoria, realizzare le opere e presentare la domanda entro

il 15 APRILE 2025, comunque, entro la scadenza della validità dell'autorizzazione al reimpianto. Tuttavia, i beneficiari dovranno dimostrare che almeno il 30% delle spese complessivamente preventivate devono essere sostenute entro il 15 OTTOBRE 2023, mediante la presentazione, entro e non oltre il 31/12/2023, di una apposita dichiarazione/rendicontazione.

Allo stato attuale, non essendo prevista la copertura finanziaria del PNS nazionale per il quinquennio 2019/2023, la liquidazione del saldo avverrà sulla base delle dotazioni nazionali previste dagli esercizi finanziari 2023 in poi, per cui potrebbe non essere erogato. Per consentire la corretta attribuzione delle spese nell'istruttoria di pagamento dei saldi, il beneficiario dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti dovrà richiedere al fornitore di predisporre la fattura elettronica con l'inserimento, nel campo note o nelle singole voci di spesa o dove possibile, della dicitura: "Piano Ristrutturazione e Riconversione 2022/2023 - bando DGR n. 281 del 22/03/2022". Anche per il presente bando le condizioni per la richiesta dell'intervento sono le seguenti:

- superficie massima ammissibile ai benefici per ciascuna domanda pari a 2 ettari;
- innalzamento della percentuale di aiuto concedibile al 50% della spesa ammissibile nel caso in cui la domanda sia totalmente riconducibile a comunicazione iniziale di estirpo;
- le eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere o la richiesta di autorizzazione già presentata, (che andrà ottenuta entro 90 giorni dalla chiusura del bando, pena la non ammissibilità della domanda) devono essere allegate direttamente alla domanda;



- la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale, se necessario, deve essere allegata direttamente alla domanda con relativa scansione (e deve essere redatta secondo l'apposito modello disponibile nel sito dell'AVEPA);
- lo studio per la valutazione di incidenza ambientale deve essere trasmesso dalla ditta allo Sportello competente prima della protocollazione della domanda, secondo le modalità previste dalla DGR 1400/2017. Alla domanda dovrà quindi essere allegato il riferimento all'invio dello studio (utilizzando la voce "Altro" del quadro allegati);
- Le operazioni di estirpo non possono cominciare prima del 30/09/2022.

Per ulteriori informazioni gli associati sono invitati a rivolgersi presso gli uffici di Confagricoltura.

Registro telematico dei cereali al via con il decreto di attuazione

Il 29 marzo 2022 il Ministro Stefano Patuanelli ha firmato il Decreto che stabilisce le procedure applicative per le registrazioni delle operazioni di carico e scarico dei cereali e delle farine di cereali.

Lo scopo della disposizione è quello di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

I prodotti oggetto di registrazione sono: il fumento tenero e duro e le rispettive farine, la semola di grano duro, il fumento segalato, il granoturco e la sua farina, l'orzo e la sua farina, il farro, la segale, il sorgo, l'avena, il miglio e scagliola.

Sono obbligate a tenere il registro le imprese agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo del singolo



prodotto, di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi superiore a 30 tonnellate annue.

Non sono obbligate gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, come l'impiego per usi zootecnici o sementieri, oppure nel caso di prodotti che all'atto della trebbiatura vengono trasferiti in strutture private e associative di raccolta, essiccazione e stoccaggio. Spetterà a tali strutture effettuare la registrazione.

Le registrazioni devono essere effettuate entro il giorno 20

del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

E' prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste.

Vino: nasce la certificazione di sostenibilità della filiera vitivinicola

Con il decreto dipartimentale n. 124900 del 16 marzo 2022 il MI-PAAF ha approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. Il testo, che si provvede ad allegare, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2022 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il disciplinare è stato elaborato dal Comitato per la Sostenibilità vitivinicola, CoSVi, istituito nel giugno scorso con Decreto n. 288989 e costituito da rappresentanti del MI-

PAAF, delle Regioni, del CREA e di ACCREDIA e, a titolo consultivo, dai rappresentanti dei tre sistemi di valutazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo (Equalitas, Viva e Tergeo) ma non dai rappresentanti delle imprese, anche se più volte richiesto da Confagricoltura. Vediamo l'applicazione della nuova disciplina. Per l'annualità 2022 il disciplinare si identifica con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata SQNPI, completato da alcuni impegni individuati in modo specifico nel novembre 2021 che sono parte integrante dello SNQPI.

Dal 2023 si prevede, oltre all'adesione al sistema SNQPI, anche il rispetto di obblighi aggiuntivi sia per la fase agricola che per la fase post raccolta e trasformazione. Obblighi che derivano da un elenco preparato sulla base dei disciplinari privati esistenti che nella versione definitiva è stato ridimensionato e razionalizzato, anche se permangono difficoltà applicative soprattutto a carico di alcuni di essi.

Gli obblighi aggiuntivi sono differenziati in pilastro ambientale, a tutela anche della biodiversità e del paesaggio, pilastro sociale con particolare attenzione alle condizioni dei lavoratori e pilastro



economico individuato solo per la fase di post raccolta e trasformazione. L'elenco degli obblighi previsti è riportato nell'allegato al decreto. Per la fase post raccolta e trasformazione nell'ambito del cosiddetto pilastro economico è richiesto di contribuire allo sviluppo della comunità locale e di effettuare investimenti in servizi di pubblica utilità attraverso donazioni di prodotti e servizi o investimenti in infrastrutture non riconducibili alla propria proprietà. Un impegno che appare poco in linea con i principi di profit-

tabilità delle attività produttive e di impresa ("sostenibilità economica" propriamente detta) ed ascrivibile eventualmente più alla sfera della "sostenibilità sociale".

Nel disciplinare non ci sono differenziazioni fra gli obblighi individuati e diversamente da quanto accade in alcuni disciplinari privati, dove alcuni requisiti sono intesi come raccomandazioni, qui tutti gli obblighi appaiono cogenti.

Le aziende interessate possono aderire al sistema attraverso le modalità previste per l'iscrizione al sistema SNQPI. L'organismo di controllo incaricato valuterà la conformità delle procedure adottate dall'azienda alle previsioni del disciplinare ed una volta attestata la conformità rilascerà il certificato della sostenibilità della filiera vitivinicola che consente all'azienda di utilizzare il segno distintivo di SNQPI. Per il momento non sono previste specificità nel logo per il settore vitivinicolo ma l'auspicio degli operatori è che si possa valorizzare il percorso intrapreso in etichetta con un logo specifico in modo da favorire la comunicazione verso i consumatori sempre più interessati alle tematiche sostenibili.

4

Agricoltura Biologica: deroga rotazioni

Esclusivamente per la corrente annata agraria saranno considerate conformi da parte degli Organismi di controllo quelle rotazioni colturali che prevedono la semina di mais e girasole senza che siano rispettati i due cicli di colture principali di specie differenti. Restano immutati in ogni caso i requisiti in materia di agricoltura biologica previsti dalla normativa europea

E' quanto dispone la Circolare ministeriale del 13 aprile relativa alla deroga ai criteri nazionali in materia di rotazioni colturali. La misura - richiesta da parte di tutte le organizzazioni e le associazioni del settore presenti alla riunione del 30 marzo u.s. del tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica - si è ritenuta necessaria a fronte delle dinamiche geopolitiche internazionali e delle conseguenti carenze di approvvigionamento di materie prime agricole che stanno interessando anche il nostro Paese.



Campagna assicurativa: approvato il Piano di gestione dei rischi 2022

Il Ministero delle Politiche Agricole (MiPAAF), in conferenza Stato-Regioni, ha approvato con DM del 31 marzo 2022, il nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA).

Il Piano disciplina annualmente il sistema di gestione del rischio, dettando le regole per le polizze assicurative, i Fondi di mutualizzazione e Fondi per la stabilizzazione del reddito (IST). Nella sostanza, per la campagna 2022 il PGRA, conferma quanto previsto per la scorsa campagna. Sono state aggiunte alcune fitopatie e infestazioni parassitarie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica ed ampliato il numero delle colture e delle tipologie colturali per le quali è possibile sottoscrivere polizze assicurative agricole agevolate o aderire ai fondi di mutualizzazione. È stato ampliato l'elenco delle fitopatie assoggettabili a copertura assicurativa o mutualistica, alcune di esse sono legate alla coltivazione del noce (moria del noce, batteriosi, necrosi apicale bruna), altre alla coltivazione dell'actinidia (moria del Kiwi), alle drupacee e alla vite come la Black rot e l'escoriosi.

In merito alle polizze sperimentali indicizzate oltre che ad aver implementato le definizioni per specificare il calcolo degli indici meteorologici alla base della definizione del danno, il PGRA 2022 prevede la possibilità di assicurare nuove produzioni quali l'uva da vino, il



nocciolo, il miele e la garanzia mancata produzione di latte bovino per eventi meteorologici. Restano inoltre immutate le tipologie di polizze del 2021 e la possibilità di aderire a Fondi di mutualizzazione per la tutela dei rischi climatici e sanitari, così come a quelli settoriali per la stabilizzazione del reddito.

La principale novità del PGRA 2022 riguarda tuttavia l'introduzione della sperimentazione, per l'annualità in corso, del nuovo Fondo Mutualistico Nazionale FMN Meteo-CAT, a copertura dei danni alle produzioni agricole causati

da eventi avversi di natura catastrofica (Gelo e Brina, Siccità, Alluvione), istituito con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il nuovo Piano, infine, fissa i seguenti i termini di sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche: a/b) colture a ciclo autunno-primaverile e permanenti: 31 maggio; c) colture a ciclo primaverile e olivicoltura 30 giugno; d) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante da frutto, viti portainnesti, viti e pioppelle: 15 luglio; e) colture a ciclo invernale, colture vivaistiche ad eccezione di quelle citate, allevamenti, strutture aziendali: 31 ottobre; f) colture che appartengono ai gruppi c) e d), seminate e trapiantate successivamente alle scadenze indicate: entro la scadenza successiva.

5

Parco Agrisolare: Fotovoltaico sui tetti con i fondi del PNRR

Un decreto del Mipaaf fissa le condizioni ma per la presentazione delle domande è necessario attendere il bando

È stato firmato oggi dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, **Stefano Patuanelli**, il decreto che fornisce le direttive per all'avvio della misura "Parco Agrisolare", a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo (anche agrituristico), zootecnico e agroindustriale. Il contributo potrà coprire anche i costi di riqualificazione delle strutture, con la rimozione dell'eternit (ove presente) e/o migliorando la coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali. A differenza di quanto indicato nell'avviso Mipaaf di dicembre, la riqualificazione del tetto non è una condizione obbligatoria ai fini dell'intervento.



E' stata però inserita una nuova clausola, molto limitante: le aziende agricole di produzione primaria, possono fruire degli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale (tale limitazione potrebbe essere superata con il Decreto Aiuti in fase di approvazione

mentre scriviamo). Gli interventi devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp

Sono beneficiari: gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.); le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO da emanarsi; le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e la posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete.

Il limite massimo della spesa è di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può

eccedere euro 50.000,00. Per l'eventuale rimozione e smaltimento dell'amianto e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto è stabilito un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp. Il contributo per le aree ordinarie del Centro-Nord Italia è pari al 40% della spesa ammessa (50% per le regioni del Sud). Inoltre potranno beneficiare della maggiorazione del 20% i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzino utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il decreto è stato notificato alla Commissione europea e successivamente partirà il bando che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti. Il target finale da raggiungere è l'installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 375.000 kW.

DL Ucraina: le misure per l'agricoltura

6

Dai crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio agricolo, energia elettrica e gas alla rinegoziazione dei mutui.

Il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 approvato dal Governo (pubblicato nella G.U. del 21.3.2022) ha lo scopo di contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi emersa con la guerra in Ucraina. Sono numerosi gli interventi contenuti nel decreto a supporto delle imprese e dei privati, tra i quali spicca la riduzione delle accise sui carburanti per autotrazione che ha comportato la riduzione del prezzo alla pompa di 25 centesimi al litro.

Segnaliamo di seguito altre misure importanti per il settore, esprimendo comunque la speranza che le stesse possano essere migliorate e ampliate nel corso dell'iter parlamentare.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è prevista la cedibilità dello stesso.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Il D.L. ha esteso il credito d'imposta per sostenere il maggior costo del gas naturale anche alle imprese non qualificate come energivore, per cui rientrano tra i beneficiari anche le imprese agricole.

Il credito d'imposta ammonta al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici (sembra escluso l'eventuale impiego tramite un co-generatore).

La condizione per beneficiare del credito d'imposta è che il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato nel sito del GSE, relativo

al 1° trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 con possibilità di cederlo ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza superiore a 16,5 KW è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2022 ed è cedibile.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI

Le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione per un numero massimo di 24 rate mensili degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022.

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI E GARANZIA ISMEA

Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura hanno la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui in essere e allungare fino a 25 anni il relativo periodo residuo di rimborso. Inoltre, nel rispetto del regime de minimis, ISMEA è autorizzata a prestare una garanzia gratuita a favore di agricoltori e pescatori. A tal fine il Governo ha rafforzato il fondo di garanzia pubblica prevedendo la possibilità di estendere le garanzie fino a 5 milioni di euro per il singolo beneficiario.

FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Il DL prevede un incremento di ulteriori 35 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca

e dell'acquacoltura già previsto dalla Legge di bilancio 2022. E' un primo passo per affrontare l'emergenza delle filiere e sul quale occorrerà deliberare con urgenza.

DIGESTATO EQUIPARATO AL FERTILIZZANTE CHIMICO

Un'altra disposizione amplia la possibilità di utilizzare il digestato come fertilizzante per terreni. La norma prevede la sostituzione dei fertilizzanti chimici con il cosiddetto "digestato equiparato" come definito dalla stessa disposizione. Per comprendere la portata della norma è necessario attendere la pubblicazione di un apposito decreto attuativo che definirà le caratteristiche e le



modalità di impiego del digestato equiparato.

CREDITO D'IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISTICO

Al comparto turistico-ricettivo (comprendente anche gli agriturismi) viene riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50% dell'IMU dell'anno 2021 versata a saldo per gli immobili rientranti nella categoria D/2, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Florovivaismo, chiarimento sulla rivendita di piante acquistate da terzi

Il settore del florovivaismo è continuamente interessato da modifiche normative, interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, e sentenze dei Giudici Tributari. Ne riportiamo di seguito un riassunto.

Un aspetto piuttosto controverso è quello riguardante la rivendita da parte di florovivaisti di piante acquistate da terzi. L'articolo 2135 del Codice Civile dispone che sono considerate attività agricole connesse la "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione". Significa che nell'ambito dell'attività agricola e della tassazione catastale rientra anche la vendita di piante acquistate da terzi, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle prodotte in proprio. Un'ulteriore condizione, per aversi la connessione con l'attività agricola, è che i prodotti acquistati da terzi abbiano subito una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione"; invece, la semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione non dà luogo ad attività connesse (Agenzia delle Entrate, circolare n. 44 del 2004). Con riferimento alle attività di manipolazione / trasformazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le seguenti attività effettuate su piante acquistate da terzi:

- concimazione e inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto;
- trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;
- altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura hanno carattere di effettiva manipolazione e di conseguenza, ai fini fiscali, rientrano tra le attività che beneficiano della tassazione catastale, nel rispetto del limite della prevalenza del prodotto proprio.

In mancanza dei requisiti descritti (manipolazione / trasformazione e prevalenza) si è in presenza di un'attività commerciale, tassata sulla base della differenza tra i ricavi ed i costi relativi, per la quale va tenuta apposita contabilità separata. Dal 2020 è in vigore una norma che permette di applicare una tassazione forfettaria a questo tipo di attività commerciale: per la commercializzazione di piante vive e prodotti



della floricoltura acquistate da imprenditori florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri agricoltori florovivaistici, il reddito tassato Irpef è calcolato sul 5% dei ricavi.

Nella pratica non sono rare contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti di imprese florovivaistiche su questi argomenti, con applicazione di sanzioni e altre possibili gravi conseguenze, quali la decadenza dalla qualifica di IAP.

Ad esempio, recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna si è pronunciata su un accertamento emesso a carico di un florovivaista che, secondo i controllori, rivendeva piante acquistate da terzi senza averle sottoposte ad alcun processo di manipolazione. I verificatori avevano interpellato alcuni fornitori del florovivaista, che avevano dichiarato che alcune piante potevano essere già pronte per la rivendita, senza necessità di compiere ulteriori attività sulle stesse. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ricalcolava il reddito imponibile, aggiungendo ai redditi catastali la differenza tra ricavi e costi di queste piante acquistate da terzi. L'impresa si è difesa con perizie tecniche asseverate, che rilevavano come le piante prima della rivendita fossero state invece sottoposte a complesse attività di manipolazione. I Giudici di primo grado hanno dato ragione al contribuente, affermando che non è sufficiente la potenziale idoneità alla commercializzazione, ma deve essere l'Ufficio delle Entrate a provare nel caso concreto la mancanza delle attività di manipolazione / trasformazione.

Si consiglia, in particolare, di fare attenzione al tempo di permanenza in azienda della pianta, dato dal confronto della data di acquisto con quella di rivendita: nel caso in cui risulti estremamente breve, è opportuno essere pronti a dimostrare lo svolgimento di un'attività di manipolazione. Nel 2018 la Commissione Tributaria di Pistoia ha sostenuto che nel caso in cui tra l'acquisto e la rivendita dei prodotti intercorra un lasso di tempo brevissimo si presume l'esistenza di un'attività commerciale, e spetta in tal caso al contribuente provare di avere effettivamente svolto attività di manipolazione / trasformazione prima della rivendita.

Allevamenti avicunicoli e suinicoli: proroga dei versamenti delle imposte nelle aree soggette a restrizioni sanitarie

In sede di conversione del D.L. n. 228/2021 c.d. "Milleproroghe" è stata disposta la proroga dei versamenti delle imposte per i soggetti che svolgono l'attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana.

La norma, proposta da Confagricoltura, prevede che "per i soggetti

che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto"



restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.

Non possono, invece, beneficiare dell'agevolazione i soggetti la cui sede operativa sia situata in un comune in cui, alla data del 01/01/2022, sia cessata l'efficacia delle restrizioni dovute alle emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana. La proroga dei versamenti può trovare ap-

plicazione anche se le restrizioni sono disposte in data successiva all'01/01/2022, ma solo con riferimento ai versamenti che scadono tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30/06/2022. In ordine all'individuazione soggettiva degli aventi diritto, si precisa che rientrano nella sospensione coloro che svolgono le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo come, ad esempio, i soggetti che esercitano le attività di cui ai codici Ateco 01.47.00 "Allevamento di pollame", 01.49.10 "Allevamento di conigli" e 01.46.00 "Allevamento di suini". L'attività di allevamento, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (imprese individuali, società di persone, ecc.), deve essere svolta in via non marginale, rispetto all'attività complessivamente svolta, ove per tale può considerarsi l'attività da cui si generi un volume d'affari del periodo d'imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l'ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni, non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.

La sospensione opera, fino al 31 luglio 2022 per i suddetti versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Sempre a norma dell'art. 3, c. 6 quater del D.L. "Milleproroghe", i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ovvero in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. Eventuali versamenti già effettuati, prima dell'entrata in vigore della proroga, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, non potranno essere oggetto di rimborso.

8

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, relativamente all'ambito territoriale di applicazione della sospensione, che possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio alla data del 01/01/2022, hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria. Per sede operativa si intende il luogo adibito all'esercizio delle attività di allevamento.

Potranno fruire dell'agevolazione quei soggetti che, al 01/01/2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa in uno dei comuni rientranti in una "zona infetta" istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una "zona di ulteriore restrizione" (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell'influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di

Obbligo del POS anticipato al 30 giugno: sanzioni a chi rifiuta i pagamenti digitali

Il Decreto PNRR anticipa l'obbligo del POS al prossimo 30 giugno e introduce la doppia multa a chi rifiuta i pagamenti digitali. L'obbligatorietà del POS dunque non scatterà più a gennaio 2023, come inizialmente stabilito, ma dal prossimo 30 giugno. Già dal 2013 c'è l'obbligo di Pos per esercenti e professionisti (comprese le imprese agricole), ma era un obbligo privo di multe. Il nuovo decreto prevede

invece una sanzione pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per cui l'esercente abbia negato il pagamento elettronico. La norma prevede che non esista alcuna soglia minima di pagamento sotto la quale non scatti la sanzione. In altre parole gli esercenti dal 30 giugno, pena sanzione, saranno obbligati ad accettare pagamenti digitali per qualunque tipo di importo.